

**Tribunale di Napoli**

**Sezione lavoro**

**Ordinanza 27-28 giugno 2012**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Alessandra Lucarino all'udienza del giorno 27 giugno 2012

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23322/2010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

A.M., elettivamente domiciliato in Snt' Arpino, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Lavino, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Murolo in virtù di procura in atti

**RICORRENTE**

E

S.R.G. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., selettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv.to Renato Gubitosi che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Luigi Scornajenghi e Filippo Scornajenghi in virtù di procura in atti

**RESISTENTE**

vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente,

Osserva

Con ricorso depositato in data 24.5.2010, e ritualmente notificato, M.A. ha convenuto in giudizio la S.R.G. s.p.a., datrice di lavoro, affinché venisse dichiarata la nullità delle sanzioni disciplinari irrogategli con i provvedimenti in data 10.12.2008 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni), e in data 3.3.2009 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per otto giorni), per difetto dei requisiti imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970, ed in particolare, per la mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro ove prestava l'attività lavorativa; in via subordinata, affinché venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità rispetto ai fatti addebitati; in ogni caso, affinché venisse ordinata l'eliminazione di detti provvedimenti dal suo fascicolo personale, e

venisse condannata la società datrice di lavoro a restituirgli le quote di retribuzione giornaliera trattenute per effetto dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari, con vittoria delle spese del giudizio.

Si è costituita in giudizio la S.R.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede la società, ovvero il Tribunale di Alessandria, luogo in cui ha sede la dipendenza dove è addetto il ricorrente; nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.

Preliminarmente ed in modo assorbente deve essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società convenuta.

E' noto che in materia di rapporto di lavoro sussiste la competenza per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 413, primo comma, c.p.c., del giudice *“nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”*.

La società convenuta ha sede in S. Donato Milanese e, dunque, in luogo non rientrante nella competenza per territorio della presente autorità giudiziaria; inoltre, è pacifico in atti che il ricorrente, nel momento in cui ha proposto il ricorso, prestava la sua attività lavorativa ad Alessandria.

Quanto al contratto di lavoro esso soggiace, per l'individuazione del luogo della sua conclusione, alla regola di cui all'art. 1326 c.c., secondo cui il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

E' concreta, però, la possibilità che il contratto di lavoro non avvenga in forma scritta, come attesta la realtà fattuale che comprova, infatti, come in molti casi l'incontro di volontà delle parti viene attestato dalla condotta consistente nell'inizio della prestazione lavorativa e nell'utilizzazione consapevole di detta prestazione da parte dell'imprenditore. In tali ipotesi la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte statuito come il foro territorialmente competente va ricercato là dove ha avuto inizio la prestazione lavorativa, precisando però al riguardo che questo criterio di collegamento è utilizzabile solo quando non sia possibile (per mancare una autonoma fonte del rapporto) identificare il luogo dove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel quale caso l'attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 21 maggio 1998 n. 5098; Cass. 6 agosto 1990 n. 7882).

In altri termini, soltanto se un eventuale contratto scritto consente di appurare l'esistenza del luogo diverso da quello dell'inizio della prestazione deve escludersi la coincidenza del luogo dove è sorto il rapporto con quello dove il rapporto stesso sia “iniziato”, valendo in caso contrario la regola della identificazione del luogo territorialmente competente con quello dove, senza alcuna formalizzazione del negozio e senza alcuna preventiva contrattazione, ha di fatto avuto inizio la prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lav. 10006/2001).

In buona sostanza, il luogo del contratto deve identificarsi con quello in cui hanno avuto inizio le prestazioni lavorative quando non sia individuabile un precedente luogo di incontro delle volontà negoziali delle parti (Cass. Sez. Lav. 5098/1998).

Si osserva che, nel caso di specie, erroneamente, all'udienza del 26.5.2011, il Giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente eccepita dalla società convenuta,

riservandosi di indicare i motivi in sentenza, in quanto la lettera di assunzione depositata da parte ricorrente non riportava la sottoscrizione del lavoratore.

Al contrario, alla luce della reiterazione della eccezione da parte della società convenuta, nelle note conclusionali, lo scrivente ha accertato che la medesima lettera di assunzione, contenuta nel fascicolo di parte convenuta, riporta, invece, la sottoscrizione del ricorrente, oltre alla data preceduta dal luogo "S. Donato Milanese".

Il luogo di conclusione del contratto è, quindi, quello in cui la società ha avuto notizia dell'accettazione del M. e precisamente la stessa sede della società, che si trova a S. Donato Milanese, in mancanza della prova che il contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti a Napoli.

La giurisprudenza ha infatti affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il luogo in cui è sorto il rapporto va considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina dal datore di lavoro, sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede centrale dello stesso datore di lavoro, nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve detta accettazione (v. in tal senso Cass. n. 2370 del 18.5.1989 e Cass. n. 3700 del 17.6.1982).

Pertanto, essendo stata data la prova documentale del momento dell'accettazione della proposta di assunzione, non può trovare applicazione l'art. 1327 cod.civ. che stabilisce che il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione e, quindi, a Napoli.

Va, poi, ricordato che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., le questioni in materia di competenza "sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".

In merito a tale previsione la Corte di Cassazione ha precisato che la ratio della norma sta nell'esigenza di fondare la decisione sulla competenza esclusivamente su prove precostituite, vale a dire su prove entrate nel processo, e ciò non tanto e non solo per evitare che sul punto si instauri un processo all'interno del processo quanto perché, com'è stato esattamente osservato dalla citata giurisprudenza (Cass. n. 3537/84, n. 33/90, n. 14236/99) ed in dottrina, in considerazione del vigente sistema di impugnazioni delle decisioni sulla competenza, le parti non disporrebbero di un rimedio per far valere l'erronea non ammissione dei mezzi di prova offerti per dimostrare, rispettivamente, la fondatezza o l'infondatezza del criterio di collegamento seguito dall'attore (in tal senso Cass. sez. II, ord. n. 16842/02).

Quanto alla possibilità di "assumere sommarie informazioni", la Suprema Corte ha osservato che l'esercizio di tale potere può solo valere ad assicurare al giudizio elementi chiarificatori del contenuto delle prove precostituite o, comunque, ad accertare circostanze (ad es., quelle relative all'ubicazione della sede di una persona giuridica) agevolmente rilevabili o documentabili, sì da potere senza indugio risolvere la questione di competenza (in tal senso Cass. sez. II, ord. n. 16842/02).

Alle luce dei principi sopra enunciati, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice adito e le parti devono essere rimesse dinnanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.

Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali

**P.Q.M.**

**- dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro;**

**- fissa termine di giorni trenta dalla pronuncia della presente ordinanza per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;**

**- spese compensate.**

Napoli, 27.6.2012

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Alessandra Lucarino

Tribunale Napoli

Pervenuto in cancelleria

Depositato in Cancelleria

Oggi 28.06.2012

Il Cancelliere